

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Per sapere - premesso che:

il 3 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla GUCE il bando del MIT per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A22 Brennero – Modena nonché per l'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, con la finalità di arrivare ad una proroga della concessione della durata di 50 anni;

la gara è espletata in attuazione dell'art. 2, comma 1-bis del DL n. 121 del 10 settembre 2021 e dell'art. 1, comma 2-sexies del DL 29 giugno 2024, n. 89, in forza del quale la Società Autostrade del Brennero S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016 una proposta di project financing per l'affidamento in concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena;

il bando attribuisce ad Autobrennero S.p.A un diritto di prelazione, subordinato al parere favorevole dei Servizi della commissione europea rispetto alla compatibilità di tale diritto con quello di libera concorrenza;

Società Autostrada del Brennero S.p.A ha presentato un ricorso al Tar del Lazio sull'efficacia del diritto di prelazione ritenuto dubbio ai sensi del diritto europeo e nazionale; diritto subordinato all'obbligo, imposto solo ad Autobrennero, di rinuncia ad ogni pretesa indennitaria e di contestazione verso i futuri atti dell'Amministrazione;

il Tar del Lazio nel pronunciarsi lo scorso 17 febbraio ha confermato che “la vicenda sostanziale sottesa al gravame in oggetto comporta l'esame di complesse e delicate questioni fattuali e giuridiche, attinenti al diritto di prelazione spettante al promotore nella procedura di project financing, con peculiare riferimento non solo alla normativa comunitaria, ma altresì a quella nazionale (DL n. 121/2021 e 89/2024, legge n. 193 del 2024), questioni queste che comportano un più ampio spettro della verifica da parte del giudice amministrativo, non necessariamente limitata alle sole prescrizioni regolatorie della procedura oggetto del ricorso;”

il Giudice Amministrativo ha sollevato innanzi alla Corte di Giustizia UE, questione pregiudiziale circa la compatibilità della disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'art. 193 d.lgs. n. 50 del 2016, con gli art.49 e 56 TFUE (vedasi ordinanza n.9449 dd. 25.11.2024 del Consiglio di Stato). E' inoltre risaputo che la definizione di tale compatibilità nel momento in cui viene interpellata la Corte di Giustizia EU è pregiudiziale a qualsivoglia pronunciamento dei servizi competenti della Commissione Europea. Non è chiaro dunque perché nel bando di gara il giudizio di compatibilità sia invece demandato ai Servizi della Commissione Ue. Quindi va deliberata la problematica inerente al fatto se l'espressione di un parere sulla vicenda da parte della Corte di giustizia europea debba precedere quella dei Servizi della commissione europea come invece riportato nel bando di gara;

anche Aspi ha presentato ricorso contestando il diritto di prelazione e chiedendo l'annullamento del bando, rilevando anche come l'art. 3, comma 3, della Legge n. 193 del 2024 pone il divieto agli enti concedenti di procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute e in scadenza facendo ricorso alle procedure della finanza di progetto;

Aspi contesterebbe anche il modello tariffario proposto nel bando, studiato dall'ART per tradurre in investimenti d'interesse collettivo i ricavi previsti dalla riscossione del

pedaggio, riducendo i dividendi degli azionisti, con un alto rischio d'impresa in capo al concessionario e non più solo allo Stato;

la situazione è delicatissima per i molteplici aspetti da tutelare: nei confronti dell'impresa che ha fatto la proposta della finanza di progetto, nei confronti dei soci della Società Autobrennero per 86% del capitale costituiti da enti locali e per i quali la partecipazione determina cospicue entrate finanziarie per i bilanci e investimenti in opere, di cui quest'area del Paese aspetta l'avvio dei lavori;

nel bando non è presente la clausola sociale, che il nuovo codice appalti indica quale condizione necessaria per l'offerta, al fine di garantire la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità;

il numero di ricorsi tra depositati e annunciati e il necessario rinvio della scadenza per la candidature, rende evidente una gestione "pasticciata" nei tempi e nel contenuto del bando di gara del MIT:-

come intenda procedere sulla questione, in considerazione delle incongruenze e dei rischi evidenziati in premessa per fare chiarezza e dare certezza, in tempi brevi, a tutti i soggetti coinvolti.